

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI

Comitato della Repubblica di San Marino

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'Assemblea dell'8 Settembre 2005
Modificato dall'Assemblea del 27 Febbraio 2006

REGOLAMENTO INTERNO

- Art. 1 COMPITI E FUNZIONI
- Art. 2 SOCI
- Art. 3 DOVERI DEI SOCI
- Art. 4 ORGANI
- Art. 5 L'ASSEMBLEA
- Art. 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 7 IL PRESIDENTE
- Art. 8 IL VICEPRESIDENTE
- Art. 9 IL SEGRETARIO GENERALE
- Art. 10 IL TESORIERE
- Art. 11 LE COMMISSIONI ED I LORO PRESIDENTI
- Art. 12 IL RENDICONTO CONSUNTIVO
- Art. 13 IL BILANCIO PREVENTIVO
- Art. 14 RAPPORTI CON I MEDIA

Il Comitato della Repubblica di San Marino della Società Dante Alighieri è stato fondato per la prima volta il 13 agosto 1911 e, dopo aver sospeso la sua attività nel 1974, è stato rifondato nel settembre 2005.

Esso opera sul territorio della Repubblica in veste di associazione di diritto sammarinese ed ha propria personalità giuridica.

Il Comitato pur operando nel rispetto delle leggi locali come richiesto dallo statuto della "Società Dante Alighieri" di Roma si ispira alle finalità di quest'ultima.

Il presente regolamento (il Regolamento) è adottato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di cui sopra.

REGOLAMENTO

ART. 1 – COMPITI E FUNZIONI

1. Il Comitato non ha scopo di lucro e non persegue finalità politiche. Esso ha lo scopo di tutelare e promuovere la cultura attraverso lo studio e la difesa della lingua e della civiltà italiana, la ricerca nelle discipline umanistiche e scientifiche, il confronto delle concrete esperienze locali con quelle di altri stati e realtà culturali.

2. Per il conseguimento delle sue finalità, il Comitato istituisce corsi di cultura e di lingua italiana; organizza convegni, seminari, conferenze ed incontri; cura la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, quaderni, periodici; promuove manifestazioni, escursioni ed ogni altra iniziativa, anche con la collaborazione di scuole, istituti, enti pubblici e privati, organismi internazionali.

ART. 2 – SOCI

Possono venire a far parte del Comitato e permanere nella qualità di soci soltanto le persone di riconosciuta integrità morale e d'indiscussa onorabilità che accettino il presente Regolamento, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla confessione religiosa e dall'ideologia politica. Sull'ammissione, dimissione ed esclusione di ognuno dei soci decide l'associazione attraverso il Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

1) onorari, intendendo per tali, previa loro espressa accettazione, coloro che ricoprono "pro tempore" l'incarico di Segretario di Stato per gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e quello di Ambasciatore d'Italia in San Marino;

2) benemeriti, per segnalati servizi, elargizioni e donazioni cospicue;

- 3) perpetui, che pagano una volta tanto una determinata quota;
- 4) ordinari, che pagano annualmente una determinata quota;
- 5) aggregati, e cioè alunni delle scuole, che pagano annualmente una determinata quota.

ART. 3 - DOVERI DEI SOCI

Ciascun socio s'impegna, tra l'altro, a:

- a) osservare lo Statuto, il presente Regolamento e le deliberazioni degli organi di cui al successivo art. 4;
- b) collaborare con il Comitato con spirito di solidarietà per il raggiungimento dei fini previsti all'art. 1;
- c) astenersi da qualunque comportamento che possa pregiudicare l'immagine e l'operatività del Comitato.

ART. 4 - ORGANI

Gli organi del Comitato sono:

- a) l'Assemblea,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Vice Presidente,
- e) il Segretario Generale,
- f) il Tesoriere,
- g) le Commissioni ed i loro presidenti.

ART. 5 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare sui seguenti punti:

- a) approvazione del rendiconto consuntivo e della relazione sull'attività svolta;
- b) approvazione del bilancio preventivo e sulla relazione programmatica;

c) nomina del Consiglio;

d) nomina del Presidente ed eventualmente di un Presidente Onorario;

e) nomina, con incarico annuale rinnovabile, da uno a tre revisori dei conti che allegheranno una relazione al rendiconto consuntivo di ciascun anno;

f) modifica lo Statuto sociale e il presente Regolamento.

Essa è convocata per lettera inviata all'indirizzo di ciascun socio con quindici giorni di preavviso.

Possono partecipare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale se dovuta. Il voto non è delegabile.

Hanno diritto di voto i soci di qualsiasi categoria aventi almeno 18 anni. Per l'eleggibilità alle cariche sociali occorrono 21 anni compiuti. Il diritto attivo e passivo si acquista dopo tre mesi dall'iscrizione.

ART. 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo (il Consiglio) è l'organo esecutivo preposto alla realizzazione delle finalità associative. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea dei soci (l'Assemblea) per la durata di quattro anni.

Esso è convocato dal Presidente mediante avviso scritto via mail, fax o posta tale da poter assicurare la sua ricezione all'indirizzo comunicato dai suoi componenti. La comunicazione dovrà recare il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviata almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione.

2. Il Consiglio è convocato almeno una volta ogni quattro mesi. La partecipazione ai lavori del Consiglio è gratuita come pure quella delle altre cariche elettive.

3. Il Consiglio è convocato, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Ad esclusione del Consiglio eletto al momento della rifondazione, i successivi Consigli dovranno essere, all'atto della loro elezione, composti per almeno il

quaranta per cento da persone che non abbiano ancora compiuto il quarantacinquesimo anno d'età.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza o impedimento di entrambi, dal più anziano dei suoi componenti.

7. Il Consiglio, tra l'altro:

a) nomina il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere come pure le Commissioni ed i loro presidenti;

b) stabilisce le quote sociali dovute dai soci perpetui, ordinari e aggregati;

c) redige la relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

d) predisponde la relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea;

e) istituisce, se del caso, delle Commissioni di lavoro (le Commissioni) per approfondire specifici argomenti o iniziative;

f) delibera sui progetti proposti dalle Commissioni e conferisce mandato per l'esecuzione dei progetti medesimi;

g) delibera sull'ammissione, dimissione ed esclusione dei soci come pure sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio Direttivo o del Segretario Generale;

h) delibera sulla convocazione delle Assemblee stabilendone la data, il luogo e l'ordine del giorno;

i) nomina i delegati che rappresenteranno il Comitato al congresso ordinario della "Società Dante Alighieri".

8. Il Consiglio è valido con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

9. In occasione di specifici argomenti da trattare, possono inoltre essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo a titolo consultivo esperti esterni.

10. In occasione della riunione del Consiglio in cui è discusso il bilancio preventivo e la relazione di cui il successivo art. 13, saranno di diritto invitati a titolo consultivo i soci onorari come pure i soci che hanno rifondato il Comitato. Le modalità di convocazione dei soci onorari e rifondatori saranno le medesime di quelle da applicarsi per membri del Consiglio. A detta riunione il Consiglio potrà inoltre, sempre a titolo consultivo, invitare anche altri soci che, a suo insindacabile giudizio, possano dare un positivo contributo.

11. Nel caso venisse a mancare uno o più componenti il Consiglio, la sua sostituzione sarà posta all'ordine del giorno della prima Assemblea. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio, l'Assemblea per il suo reintegro dovrà essere obbligatoriamente convocata dal Presidente o dal Vice Presidente entro sessanta giorni.

12. Le delibere del Consiglio sono approvate a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio delibera con scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei componenti in carica e quando sia in discussione la nomina del Segretario Generale.

13. Ad esclusione di quando è in discussione la sua nomina o il suo rinnovo, è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio il Segretario Generale che non ha diritto di voto. Potrà partecipare ai lavori il Presidente Onorario se nominato.

14. In assenza del Segretario Generale il verbale sarà redatto dal componente più giovane d'età, ad esclusione di chi presiede la riunione.

15. Salvo diversa delibera del Consiglio, i verbali delle riunioni riporteranno il solo esito delle votazioni senza indicare né il numero delle espressioni di voto né i nominativi dei votanti.

16. I libri verbali del Consiglio sono conservati presso la sede sociale ed ogni componente del Consiglio Direttivo ed i revisori dei conti hanno diritto di consultarli.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio ed ha la rappresentanza legale del Comitato.

2. La firma degli atti del Consiglio è attribuita al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente. La delega, per particolari progetti, ovvero, di volta in volta, per

specifici atti o serie di atti, potrà essere conferita ai presidenti delle Commissioni che hanno seguito il progetto.

3. Il Presidente, tra l'altro:

a) convoca il Consiglio;

b) supervisiona la redazione della bozza di rendiconto consuntivo e della relazione sull'attività svolta, predisposte a cura rispettivamente del Tesoriere e del Segretario Generale, da sottoporre all'esame del Consiglio. Tali documenti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, saranno presentati all'Assemblea per l'approvazione definitiva;

c) supervisiona la redazione della bozza di bilancio preventivo e della relazione annuale programmatica, predisposte a cura rispettivamente del Tesoriere e del Segretario Generale, da sottoporre all'esame del Consiglio. Tali documenti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio, saranno presentati all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

4. Al Presidente risponde il personale dipendente del Comitato che per il suo coordinamento si potrà fare assistere dal Segretario Generale.

ART. 8 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel suo lavoro e lo sostituisce in caso di sua impossibilità o assenza.

ART. 9 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è un socio nominato dal Consiglio al di fuori dei suoi componenti. La sua nomina prevede una durata fino ad un massimo di tre anni rinnovabili.

2. Il Segretario Generale, tra l'altro:

a) svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio, anche se non ne è un componente, e cura la tenuta dei verbali delle sedute e degli altri atti concernenti l'attività del Consiglio;

b) provvede alle esecuzioni delle decisioni del Consiglio secondo gli indirizzi del Presidente;

c) coordina e verifica con i presidenti delle Commissioni le modalità ed i termini d'utilizzo delle risorse, sia finanziarie che umane, in linea con quanto approvato dal Consiglio;

d) firma impegni di spesa e pagamenti entro i limiti stabiliti dal Presidente;

e) firma inoltre, congiuntamente al Presidente, impegni di spesa e pagamenti per importi superiori a quanto il Consiglio potrà stabilire come limite alla firma singola del Presidente.

ART. 10 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti; la carica è incompatibile con quella di Presidente. E' responsabile della gestione della cassa, del conto corrente e del patrimonio del Comitato.

ART. 11 – LE COMMISSIONI ED I LORO PRESIDENTI

1. Le Commissioni coadiuvano e supportano il Consiglio nella progettazione e realizzazione di specifiche iniziative.

2. Il Consiglio definisce la composizione, il numero, l'oggetto e la durata delle Commissioni; quest'ultime si dovranno attenere al mandato ricevuto, pena il decadimento della Commissione stessa.

3. Possono far parte delle Commissioni persone, anche se non facenti parte del Consiglio, esperte della materia oggetto d'approfondimento e comunque interessate alla realizzazione dello specifico progetto.

4. Le Commissioni sono coordinate da un Presidente della Commissione, nominato dal Consiglio, che dovrà essere un componente il Consiglio oppure scelto tra i soci rifondatori. Il Presidente della Commissione assicura i rapporti della Commissione con il Consiglio, presentando ed in seguito riferendo sul progetto di cui la Commissione è stata incaricata.

5. Alle riunioni delle Commissioni saranno invitati, senza possibilità di voto, i componenti il Consiglio che lo richiederanno ed il Segretario Generale.

6. Ogni singolo progetto, corredato del piano economico e finanziario, sarà proposto dal presidente della Commissione al Consiglio per la sua approvazione. Il

presidente della Commissione sarà sempre invitato alle discussioni relative alla Commissione da lui presieduta.

7. Il progetto, se approvato, sarà realizzato dalla medesima Commissione che lo ha proposto.

ART. 12- RENDICONTO CONSUNTIVO

1. Alla fine d'ogni esercizio sociale, che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno, il Consiglio predispone il rendiconto consuntivo. Tale rendiconto sarà redatto con il criterio della cassa anche se non dovranno mancare precisazioni di carattere patrimoniale.

2. Il rendiconto sarà accompagnato da una relazione dei revisori dei conti.

3. La bozza di rendiconto consuntivo, predisposta dal Consiglio, e la relazione dei revisori dei conti, sarà presentata unitamente alla relazione sull'attività svolta all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di febbraio d'ogni anno.

ART. 13 – BILANCIO PREVENTIVO

1. In occasione della presentazione del rendiconto consuntivo di cui all'articolo precedente, sarà presentato all'Assemblea il bilancio preventivo corredato dalla relazione programmatica per l'esercizio successivo.

2. Il bilancio preventivo e la relazione annuale programmatica, una volta approvati dall'Assemblea, saranno la guida per l'attività del Comitato cui il Consiglio dovrà attenersi.

Art. 14 - RAPPORTI CON I MEDIA

1. I rapporti con gli organi di comunicazione (stampa, televisione e radio etc.) saranno assicurati dal Presidente o, in sua impossibilità o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente potrà designare di volta in volta il Segretario Generale ovvero altra persona.

2. Su temi specifici che siano stati oggetto di approfondimento da parte di una Commissione, il Presidente designerà prioritariamente il presidente della Commissione che avrà approfondito lo specifico progetto.